

COMUNE DI PIGRA

STATUTO

deliberazione del Consiglio Comunale numero 21 del 18 dicembre 2004

I – Principi Fondamentali

Articolo 1 – Autonomia¹

1. Il comune di Pigra è ente locale autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla costituzione, rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo².
2. Il comune è titolare, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di funzioni proprie e di funzioni conferite con legge statale o della Regione Lombardia³.

Articolo 2 – Principi ispiratori

1. Il comune di **Pigra** ispira la propria azione ai valori della Repubblica, una e indivisibile, nata dalla Resistenza, e ai valori espressi nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, alla tutela della vita, dell'integrità, della dignità e della centralità della persona umana, nonché alla diffusione della cultura della tolleranza e della convivenza pacifica.

Articolo 3 - Obiettivi

1. Il comune, nel rispetto dei principi costituzionali, impegna la propria azione:
 - a. nello sviluppo e nella crescita civile, sociale ed economica della propria comunità, di cui promuove la partecipazione alla vita amministrativa, agevolando forme associative e di volontariato;
 - b. nel sostegno e nella valorizzazione della funzione educativa svolta dalle famiglie e dalle associazioni formative, pubbliche e private, operanti sul territorio;
 - c. nella tutela del proprio ambiente e nella conservazione del patrimonio storico e culturale presente nel territorio su cui esercita la propria azione di governo;
 - d. nella preservazione di usi e tradizioni significative e caratterizzanti la vita della comunità nel tempo;
 - e. nel riconoscimento delle pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra i due sessi;
 - f. nel riconoscere e promuovere la cultura e la pratica della pace, del ripudio della guerra, della non violenza, della giustizia sociale, del rispetto dei diritti umani;
 - g. nel promuovere e favorire l'attività sportiva in tutte le sue forme: giovanile, amatoriale, dilettantistica e professionistica.

¹ I "principi fondamentali" sono inalterati rispetto a quelli dello Statuto in vigore, fatta eccezione per gli articoli 1 e 6, nonché per le parti sottolineate. Dal titolo II, la disciplina è stata completamente rinnovata.

² Principio adeguato al nuovo art. 114 della Costituzione, novellato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, e all'art. 3 del TUEL.

³ Principio adeguato al nuovo art. 118 della Costituzione, novellato dalla legge di cui alla nota 1.

Articolo 4 – Finalità

1. Il comune realizza le proprie finalità attraverso il metodo della programmazione. A tal fine, il comune osserva i contenuti degli atti di pianificazione della Regione Lombardia, della Provincia di Como e della Comunità Montana Lario Intelvese.
2. I rapporti con questi enti e con i comuni più vicini sono informati ai principi di cooperazione, di solidarietà e di rispetto per le reciproche sfere di autonomia.
3. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione. Persegue, inoltre, obiettivi di trasparenza e semplificazione.
4. Il comune può delegare alla Comunità Montana l'attuazione di alcuni servizi di propria competenza.

Articolo 5 – Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione territoriale del comune di **Pigra** è costituita dagli insediamenti abitativi di _____. Il territorio del comune confina con i territori dei comuni di _____.
2. La sede comunale, municipio, è ubicata in Via Sociale numero 1 nell'abitato di **Pigra**, può essere trasferita altrove con deliberazione del consiglio comunale.
3. Le adunanze degli organi collegiali e delle commissioni si svolgono ordinariamente nella sede comunale. Per particolari esigenze il consiglio comunale può riunirsi in luoghi diversi dalla sede comunale.

Articolo 6 – Albo pretorio

1. Il comune, presso la sede, ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze e degli altri atti ai quali è necessario dare legale conoscenza.

Articolo 7 – Emblemi comunali

1. Negli atti e nei sigilli, il comune si identifica con la dicitura "**Comune di Pigra**" e con il proprio stemma riportato anche sul gonfalone.
2. Nelle cerimonie, in occasione di pubbliche ricorrenze ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone.
3. E' vietato a chiunque riprodurre e far uso dello stemma del comune senza l'autorizzazione della giunta comunale.

Capo II – Degli organi

Articolo 8 – Gli organi dell'ente

1. Sono organi del comune il consiglio, il sindaco e la giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Capo III - Dei consiglieri comunali

Articolo 9 – Il consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta **il comune di Pigra** ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il regolamento del consiglio comunale può prevedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione a favore dei consiglieri che ne facciano richiesta, sempre che tale indennità non comporti oneri aggiuntivi per l'ente⁴.

Articolo 10 – Doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale.
2. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive dell'organo consigliare, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, con propria deliberazione. Con la medesima deliberazione, prima della dichiarazione di decadenza, il consiglio verifica e prende atto della carenza di cause giustificative delle tre assenze consecutive.
4. Il procedimento di decadenza è avviato su istanza del sindaco o di un consigliere. L'avvio del procedimento è comunicato al consigliere assenteista.
5. Il consigliere assenteista decade dalla carica non appena adottata dal consiglio la deliberazione di cui al comma 3. Il consiglio immediatamente, nella medesima seduta, procede alla surroga dello stesso.

Articolo 11 – Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni⁵. Hanno inoltre diritto di chiedere la convocazione del consiglio quando rappresentino un quinto dei consiglieri assegnati.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende speciali e dagli enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge⁶.

Articolo 12 – Dimissioni della carica di consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio entro, e non oltre, dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo⁷.

⁴ Facoltà prevista dall'articolo 82, comma 4, del TUEL.

⁵ Articolo 43, comma 1, del TUEL, vedi anche gli artt. 36, 37, 38 e 39 del Regolamento di Consiglio.

⁶ Articolo 43, comma 2, del TUEL, vedi anche l'art. 15 del Regolamento di Consiglio.

⁷ Le dimissioni della carica di consigliere sono disciplinate compiutamente dall'articolo 38, comma 8, del TUEL.

Capo IV - Del consiglio comunale

Articolo 13 – Competenze del consiglio

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.
2. Il consiglio comunale non può delegare esercizio delle potestà e delle funzioni proprie.

Articolo 14 – Prima adunanza del consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. La seduta è convocata, con avvisi comunicati almeno cinque giorni prima della seduta, dal sindaco che la presiede⁸.
2. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussistano alcune delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge⁹. La seduta è pubblica, l'eventuale votazione si svolge in forma palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Articolo 15 – Presidente del consiglio comunale

3. Il consiglio comunale ha facoltà di eleggere in proprio seno, nella prima adunanza ovvero successivamente, il proprio presidente¹⁰. Nel caso, a questo competono tutte le potestà e le funzioni in materia di convocazione e direzione dei lavori dell'assemblea attribuite al sindaco dagli articoli successivi.
4. Qualora il consiglio comunale non si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, il sindaco presiede l'assemblea.

Articolo 16 – Convocazione del consiglio comunale¹¹

1. Il sindaco convoca, anche di propria iniziativa, presiede e dirige il consiglio comunale.
2. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio, entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri assegnati.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

Articolo 17 – Ordine del giorno¹²

1. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale è stabilito dal sindaco.
2. Il sindaco inserisce all'ordine del giorno le questioni proposte dal quinto dei consiglieri che abbiano richiesto la riunione del consiglio ai sensi dell'articolo precedente.

⁸ Disciplina dettata dall'articolo 40, commi 1 e 5, del TUEL.

⁹ Disciplina dettata dall'articolo 41, comma 1, del TUEL.

¹⁰ facoltà di cui all'articolo 39, comma 3, del Tuel.

¹¹ Articolo 39, commi 2 e 5, del TUEL.

¹² Articolo 39, comma 2, del TUEL.

Articolo 18 – Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, è comunicato al domicilio dei consiglieri, eletto nel territorio del **comune di Pigra**, almeno quattro giorni prima¹³ di quello stabilito per l'adunanza.
2. In caso di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, l'avviso di convocazione può essere comunicato non meno di ventiquattro ore prima dell'adunanza. Nel caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 19 – Sedute e deliberazioni

1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza del numero di consiglieri stabilito dal regolamento comunque non inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco¹⁴.
2. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, fatti salvi i casi in cui non sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati¹⁵.

Articolo 20 – Regolamento del consiglio

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal relativo regolamento che disciplina, in particolare, le modalità per la convocazione dell'assemblea e per la presentazione e la discussione delle proposte¹⁶.

Articolo 21 – Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale disciplina le commissioni permanenti, temporanee o speciali aventi finalità consultive, propositive, di studio, di controllo, di garanzia e di indagine¹⁷.
2. Le commissioni aventi finalità consultive, propositive e di studio, sono aperte a rappresentanze esterne al consiglio comunale.
3. La presidenza delle eventuali commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia è riservata agli esponenti delle opposizioni¹⁸.
4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine a termine sull'attività dell'amministrazione¹⁹. La presidenza delle stesse è riservata agli esponenti delle opposizioni. Le commissioni di indagine sono formate garantendo la presenza di tutti i gruppi consiliari.

¹³ Come da emendamento del Signor Renzo Pizzai, approvato con deliberazione numero 21 del 18 dicembre 2004.

¹⁴ Articolo 38, comma 2, del TUEL. Vedi gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Consiglio.

¹⁵ Articolo 134, comma 4, del TUEL.

¹⁶ Articolo 38, comma 2, del TUEL.

¹⁷ Facoltà prevista dall'articolo 38, comma 6, del TUEL. Vedi gli artt. 8, 9, 10 e 11 del Regolamento di Consiglio.

¹⁸ Articolo 44, comma 1, del TUEL.

¹⁹ Articolo 44, comma 2, del TUEL.

Articolo 22 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, dandone comunicazione scritta contestualmente all'indicazione del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, i gruppi sono individuati nelle liste elette ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano ottenuto la maggior cifra elettorale individuale.
2. Il regolamento può istituire la conferenza dei capigruppo, finalizzata a garantire adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.

Capo V - Del sindaco

Articolo 23 – Il sindaco

1. Il sindaco svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Il sindaco ha la rappresentanza generale e la rappresentanza legale dell'ente che esercita anche in giudizio²⁰. Il Sindaco può delegare l'esercizio della rappresentanza legale anche in giudizio ai singoli assessori od ai singoli responsabili di servizio.
3. Il Sindaco può delegare, inoltre, le sue funzioni politiche o parte di esse a singoli assessori o a singoli consiglieri comunali.

Articolo 24 – Linee programmatiche

1. Nella seduta di insediamento, ovvero entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato²¹.
2. Il consiglio comunale, annualmente, entro il trenta settembre provvede con deliberazione ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Con tale deliberazione il consiglio ha facoltà di esprimere, nei confronti della giunta, indirizzi finalizzati alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche di cui al comma precedente²².

Articolo 25 – Il vicesindaco

1. Il vicesindaco esercita tutte le funzioni del sindaco, quale rappresentante dell'ente e quale ufficiale del governo, in ogni caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione di quest'ultimo²³.

Articolo 26 - Mozioni di sfiducia²⁴

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

²⁰ In tal senso si veda la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 2878 del 2003.

²¹ Articolo 46, comma 3, del TUEL.

²² Disciplina dedotta dagli articoli 193, comma 2, e 42, comma 3, del TUEL.

²³ Articolo 53, comma 2, del TUEL.

²⁴ Si ripropone integralmente la disciplina dell'articolo 52 del TUEL.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 27 - Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario²⁵.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre membri, eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore anziano che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione, di cui al comma secondo, nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Capo VI - Della giunta comunale

Articolo 28 – Composizione e nomina della giunta

1. La giunta comunale si compone del sindaco che la presiede e da un numero massimo di cinque assessori²⁶.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione²⁷, ovvero nella prima seduta successiva alla modifica della composizione.
3. Il sindaco ha facoltà di scegliere uno²⁸ dei componenti la giunta anche tra i cittadini, non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere²⁹.

Articolo 29 – Adunanze e deliberazioni della giunta

1. La giunta comunale è convocata, presieduta e diretta dal sindaco.
2. La giunta comunale delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti, a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche. La giunta ha facoltà di invitare alle riunioni funzionari dell'ente od esperti esterni chiamati a relazionare in merito ad argomenti posti all'ordine del giorno.

²⁵ Articolo 53, comma 3, del TUEL.

²⁶ Articolo 47, commi 1 e 2, del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267.

²⁷ Articolo 46, comma 2, del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267.

²⁸ Come da emendamento del Consigliere Gianpiero Greppi approvato nella seduta del 18 dicembre 2004, deliberazione 21.

²⁹ Articolo 47, comma 4, del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267.

4. In caso di urgenza le deliberazioni della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti³⁰.

Capo VII - della partecipazione

Articolo 30 - Partecipazione

1. Il comune di **Pigra** garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa.
2. Per le stesse finalità, il comune incentiva l'accesso alle attività, ai servizi ed alle strutture dell'ente da parte delle associazioni rappresentative della collettività e delle organizzazioni di volontariato

Articolo 31 – Associazionismo

1. Il comune di **Pigra** riconosce e promuove le forme associative, prive di finalità lucrative, operanti sul territorio.
2. Il comune può erogare ad associazioni, fondazioni, enti ed altri organismi collettivi, con esclusione dei partiti politici contributi, economici e non economici, a sostegno delle attività svolte dagli stessi.
3. Il comune può altresì mettere a disposizione gratuitamente degli organismi collettivi, di cui al comma precedente, strutture, beni o servizi.
4. Gli organismi collettivi che ricevono contributi economici redigono, al termine di ogni esercizio, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Articolo 32 - Gli organismi di partecipazione

1. Il consiglio comunale ha facoltà di adottare iniziative per promuovere organismi di partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini.
2. Tali organismi possono essere costituiti favorendo la rappresentanza delle professioni, delle arti, dei mestieri e delle relative associazioni formali, dei sindacati dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e di ogni altra categoria rappresentativa di una porzione significativa della collettività di **Pigra**.

Articolo 33 - Diritto d'informazione e di accesso

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti dell'amministrazione comunale secondo le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

Articolo 34 - istanze, proposte e petizioni

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, possono rivolgere al sindaco o all'assessore competente, istanze, proposte o petizioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa o della realtà locale.
2. Le istanze, le proposte e le petizioni sono sempre presentate in forma scritta e regolarmente sottoscritte in calce da tutti i presentatori.

³⁰ Articolo 134, comma 4, del TUEL.

3. Le firme delle petizioni devono essere autenticate, a pena di inammissibilità, dal segretario comunale, da un notaio, dal cancelliere presente sul territorio, da un funzionario delegato dal sindaco, da un consigliere comunale o da un assessore.
4. In forma scritta, il sindaco o l'assessore interessato, sentita la giunta, rispondono all'istanza, alla proposta, alla petizione entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa.

Articolo 35 – Referendum³¹

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore a cento, può chiedere in forma scritta che venga indetto un referendum in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Può essere indetto referendum consultivo anche su iniziativa del consiglio comunale. La relativa deliberazione è approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: statuto comunale, regolamento del consiglio comunale, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
4. L'ammissibilità del referendum è sancita dal consiglio comunale. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione referendaria almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Articolo 36 - Difensore civico³²

1. Il consiglio comunale ha facoltà di nominare il difensore civico, con deliberazione da approvarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine il sindaco. Nel caso, i mezzi e le prerogative del difensore civico sono disciplinati dalla deliberazione di nomina.
2. In alternativa al comma 1, il comune di **Pigra** ha facoltà di istituire l'ufficio di difensore civico attraverso forme associative con altri enti operanti sul territorio. Nel caso i mezzi e le prerogative del difensore civico sono disciplinati dai relativi atti istitutivi e associativi.

³¹ Facoltà prevista dall'articolo 8, commi 3 e 4, del TUEL.

³² Facoltà prevista dall'articolo 11 del TUEL.

Capo VIII – attività amministrativa e servizi pubblici

Articolo 37 - Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Articolo 38 – Servizi pubblici

1. Il comune, nell'ambito della propria competenza, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Articolo 39 – Rappresentati dell'ente

1. Le cariche di sindaco, assessore, consigliere comunale non sono incompatibili con l'ufficio di amministratore, conferito in ragione del mandato elettivo, presso enti, aziende speciali, istituzioni, società di capitali, associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal comune³³. Il sindaco può rivestire la carica di amministratore presso tali enti previa deliberazione consiliare di nomina³⁴.
2. Il sindaco nomina i rappresentanti del comune presso enti, aziende speciali, istituzioni, società di capitali, associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal comune, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio comunale con propria deliberazione³⁵.

Capo IX – Struttura burocratica

Articolo 40 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. La giunta comunale stabilisce la dotazione organica del personale e regola, nel rispetto dei criteri generali dettati dal consiglio comunale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico, attribuite al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta, e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuite al segretario comunale, al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il principio della distinzione tra funzione politica e funzione di gestione amministrativa, di cui al comma precedente, può comunque essere derogato, nel rispetto della

³³ Previsione introdotta grazie all'articolo 67 del TUEL "Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità".

³⁴ Disposizione introdotta per ragioni di "opportunità politica". Articolo 42, comma 2, lett. m) il sindaco amministratore si pone come rappresentante del consiglio comunale.

³⁵ Articoli 50, commi 8 e 9, e 42, comma 3, del TUEL.

normativa vigente, qualora ve ne sia la necessità, con atto di organizzazione di competenza della giunta comunale³⁶.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

Articolo 41 - Il segretario comunale

1. Il comune di **Pigra** ha un segretario comunale titolare, anche in convenzione con altri enti, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del sindaco, della giunta, del consiglio, dei singoli consiglieri e degli uffici, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente statuto, ai regolamenti.
3. Il segretario comunale svolge, inoltre, ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti e dal sindaco.
4. Il segretario comunale sovrintende gerarchicamente all'operato dei responsabili di servizio.

Articolo 42 - Direttore generale³⁷

1. Previa stipulazione di un'apposita convenzione con altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti, il sindaco, sulla scorta di una deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
2. Quando non sia stipulata la convenzione di cui al comma precedente, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

Articolo 43 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal sindaco a tempo determinato³⁸.
2. I responsabili degli uffici e dei servizi svolgono funzioni di direzione di unità organizzative caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa³⁹, nel rispetto delle direttive impartite dal segretario comunale, ovvero dal direttore generale se nominato.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi attuano gli indirizzi e perseguono gli obiettivi definiti dalla giunta, dal sindaco, dal segretario comunale, ovvero dal direttore generale.

Articolo 44 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il sindaco può assegnare la responsabilità di uffici o di servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e previa deliberazione motivata della giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire⁴⁰.

³⁶ Nei comuni con meno di 5.000 abitanti è possibile attribuire compiti gestionali ai componenti l'esecutivo (art. 29, della legge 448/2001);

³⁷ Vedi l'art. 108 del Tuel.

³⁸ Vedi l'art. 50, comma 10, del Tuel.

³⁹ Articolo 8, lett. a) del CCNL 31 marzo 2004 (NOP);

⁴⁰ Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 110, comma 1.

Capo X – Ordinamento finanziario

Articolo 45 – Sistema finanziario

1. L'ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
3. Il comune, in conformità ed entro i limiti delle leggi vigenti in materia, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il sistema finanziario del comune è costituito da:
 - a. imposte proprie;
 - b. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c. tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d. trasferimenti erariali;
 - e. trasferimenti regionali;
 - f. altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g. risorse per investimenti;
 - h. altre entrate.

Articolo 46 - Attività contrattuale

1. Il comune provvede al perseguimento delle proprie finalità attraverso attività contrattuale di diritto pubblico e di diritto privato.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti⁴¹.

Capo XI – Deliberazioni e controlli

Articolo 47 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte con votazione svolta in forma palese, per alzata di mano.
2. Sono da assumere con votazione svolta in forma segreta, le deliberazioni riguardanti *persone* ed altri argomenti previsti dalle leggi vigenti e dai regolamenti.

Articolo 48 – Controllo eventuale sulle deliberazioni⁴²

1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio comunale sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta

⁴¹ Articolo 192 del TUEL “Determinazione a contrattare” introdotta, in sostituzione della deliberazione, dalla L.165/1999.

⁴² Facoltà prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 attuativa della legge costituzionale n. 3 del 2001. Vedi l'art. 16 del Regolamento di Consiglio.

scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) dotazioni organiche e relative variazioni;
 - c) assunzioni di personale.
2. Nei casi previsti dal comma precedente, il controllo è esercitato dal difensore civico.
 3. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro dieci giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. Decorso il termine di trenta giorni nel silenzio del difensore civico, la deliberazione si ritiene legittima.
 4. Qualora il difensore civico segnali, per tempo, l'illegittimità della deliberazione, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata dall'organo che l'ha adottata..

Articolo 49 - Revisore contabile

1. Il consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il revisore contabile scelto tra gli iscritti al registro dei revisori, all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri, previa valutazione della professionalità, della competenza e della indipendenza dei candidati.
2. Il revisore contabile svolge tutte le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge ed in particolare l'attività di vigilanza sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.
3. Può essere chiamato a far parte del nucleo di valutazione preposto all'esame delle prestazioni fornite dai responsabili di servizio e dai dipendenti dell'ente⁴³.

⁴³ Facoltà prevista dall'art. 239, comma 6, del TUEL, scopo della previsione: contenere i costi.

Capo XII - Disposizioni finali

Articolo 50 - Approvazione e modifiche dello statuto⁴⁴

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in sedute successive, da tenersi entro trenta giorni, e lo statuto è approvato se ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente primo comma si applicano anche per le modifiche dello statuto.
3. Esso è affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Articolo 51 - Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

⁴⁴ Articolo 6, commi 4 e 5, del TUEL